



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
sezione civile, settore lavoro

SENT. N. 2014/54
RUOLO N. 2013/0931
CRON. N.2014/54

in composizione monocratica in persona del giudice Lucio Ardigò
pronuncia

S E N T E N Z A

nella causa civile col rito del lavoro iscritta al n. 931/13 RGL promossa
da:

[Redacted area]

- RICORRENTE -

Depositata il giorno

04/3/14

Il Cancelliere
IV Funzionario Giudiziario
Susanna Cocolini

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA , in persona del suo Ministro in carica

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA in persona del Dirigente pro tempore

tutti rappresentati e difesi in giudizio ex art. 417 bis cpv CPC dalla dott.ssa Antonia CASSALJA in servizio presso l'Ambito Territoriale di Rimini nei cui uffici siti in Piazza A.Bornaccini n. 1 è elettivamente domiciliata

E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE , in persona del suo Ministro in carica

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO in persona del Dirigente pro tempore

rappresentanza e difesa in giudizio ex art. 417 bis cpv CPC dal dott. Vincenzo de Rosa, direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Forlì-Cesena/Rimini con domicilio legale presso il predetto Ufficio sito in Rimini, Via della Circonvallazione n. 21

CONVENUTI

OGGETTO

SERVIZIO PRE RUOLO NELLA SCUOLA

CONCLUSIONI

Per la parte ricorrente:

In via preliminare nel merito:

accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità del provvedimento amministrativo di reiezione dell'istanza presentata dalla

✗

ricorrente per il riconoscimento dei servizi preruolo, disapplicare il medesimo provvedimento, nonché ogni altro atto presupposto conseguente, o altrimenti connesso.

In via principale, nel merito:

accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici economici e di carriera, secondo le modalità previste dalla legge (artt. 2 e 3, D.L. 370/70, convertito in legge con modificazioni dalla L. 576/70, e art. 485, D. Lgs. 297/94) dei servizi pre-ruolo prestati presso la scuola primaria " Il Cammino " di Rimini relativi agli anni scolastici: 2001/02 (dal 09.11.01 al 22.12.01 e dal 07.01.02 al 08.06.02), 2002/03 (dal 16.09.02 al 07.06.03 e dal 23.06.03 al 27.06.03), 2003/04 (dal 15.09.03 al 30.06.04), 2004/05 (dal 15.09.04 al 30.06.05), 2005/06 (dal 15.09.05 al 30.06.05), 2006/07 (dal 18.06.06 al 30.06.07), 2007/08 (dal 17.09.07 al 30.06.08), e, per gli effetti: dichiarare tenute e condannare tutte le amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per il proprio titolo o responsabilità, a riconoscere alla ricorrente, ai fini giuridici economici e di carriera, i sopraindicati servizi di insegnamento preruolo prestati nella scuola primaria paritaria;

accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute in base alla ricostruzione di carriera, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo, riservando ad eventuale separato giudizio ogni richiesta/domanda in ordine alla quantificazione delle somme a tali titoli dovute.

Con vittoria delle spese e del compenso di lite, oltre a Cpa ed Iva come per legge, di cui se ne chiede la distrazione, ex art. 93 c.p.c., a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA e L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA :

Respingere la domanda siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.

Per il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e la RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO :

In via preliminare : dichiarare la carenza di legittimazione passiva di questa Ragioneria Territoriale dello Stato di Rimini avendo esercitato mera attività di controllo e quindi esterna al provvedimento emesso dalla Direzione Didattica 5° Circolo di Rimini ;

in via subordinata respingere il ricorso :

- per l'insussistenza delle irregolarità, addebitate dalla parte avversa, per avere questa Ragioneria correttamente operato, uniformemente a quanto disposto dalla superiori istruzioni ministeriali;

- nel merito, per la inapplicabilità delle norme di cui al D.L. n. 370 del 19/06/1970, convertito in Legge n. 576 del 26/07/1970, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 62 del 10/03/2000.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

insegnante presso l'Ufficio 647-5° Circolo Rimini in forza di contratto a tempo indeterminato ed inquadramento di docente di scuola elementare/materna - teso alla ricostruzione ai fini giuridici, previdenziali ed economici della sua carriera con il riconoscimento della progressiva anzianità di servizio prestata negli anni scolastici dal 2001/2002 al 2007/2008 presso la scuola primaria "Il Cammino" di Rimini, è risultato fondato e meritevole di integrale accoglimento.

La materia della ed. ricostruzione della carriera degli insegnanti al momento della immissione in ruolo, ovvero nel passaggio da un ruolo ad altro dell'amministrazione scolastica, è disciplinata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 che così dispone al comma 1: *"Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e parificate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.*

Sempre con riferimento alla ricostruzione della carriera dei docenti delle scuole di istruzione secondaria, aggiunge il comma 2 che *"Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiarie.*

Quanto invece ai docenti delle scuole elementari, stabilisce poi il terzo comma dell'art. 485 che *"Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o parificate, nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali".*

Ne discende quindi che, sulla base della normativa dettata dal legislatore, per i docenti della scuola primaria, quale è la ricorrente, possono essere

A

valutati i pregressi servizi non di ruolo prestati nelle scuole elementari statali (o degli educandati femminili statali) o parificate.

Rileva allora a tale riguardo come sia circostanza provata documentalmente e non contestata che -- anteriormente all'entrata in vigore della Legge 62/2000 che ha riconosciuto alla scuola primaria "Il Cammino" di Rimini lo status di scuola PARITARIA -- la stessa scuola a far data dall'anno scolastico 2000/2001 abbia sempre rivestito il doppio status di Scuola Elementare PARIFICATA E PARITARIA conferito con D.M. 05/12/2000.

Alla luce di tali elementi, risulta evidente la fondatezza della domanda presentata dalla ricorrente.

Di diverso avviso peraltro il MEF-R.T.S. di Forlì-Cesena/Rimini Servizio III che con nota n. 13971 del 24/07/13 ha rigettato la richiesta avanzata in via amministrativa dalla docente sostenendo che " *...considerato che la scuola primaria "Il Cammino" di Rimini risulta essere paritaria dall'anno scolastico 2000/01 e che la già citata legge 62/2000 non stabilisce che gli anni prestati presso una scuola paritaria siano valutabili come servizio pre-ruolo in sede di ricostruzione di carriera, non possono essere riconosciuti a tal fine i su citati periodi di servizio* " .

Secondo la tesi sostenuta dalla p.a. convenuta -- che appare sicuramente legittimamente passiva nell'ambito della presente causa in ragione del provvedimento negativo adottato -- in assenza di un precepto legislativo di segno opposto, il servizio di insegnamento prestato presso una scuola paritaria non potrebbe che rimanere privo di effetti nel calcolo dell'anzianità di servizio in ruolo del docente.

La tesi appena enunciata, che in ogni caso non tiene conto dello status di scuola anche parificata della scuola elementare " IL CAMMINO " di Rimini, non appare peraltro convincente.

Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 -- che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute", ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di stato -- conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche

Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata:

a) dal disposto dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali."

b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000, mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità, ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 ...".

Per quanto riguarda più in particolare il servizio prestato dai docenti presso le scuole primarie che, come quella "IL CAMMINO" di Rimini, hanno il doppio status di scuola primaria *parificata e paritaria*, vanno qui richiamate le condivisibili argomentazioni contenute nella nota n. 5356 in data 5/05/2010 (confermata dalla successiva nota n. 5586 del 30/03/2011) dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte che sul punto ha correttamente chiarito come l'istituto della *parifica* per le scuole elementari (oggi primarie) non sia stato abrogato dalla legge n.62 del 10 marzo 2000 in quanto il riconoscimento della parità non ha comportato l'automatica eliminazione delle scuole parificate : avendo le scuole primarie mantenuto lo status di scuole "*parificate*" indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità, essendo la *parifica* collegata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione scolastica e l'ente gestore della scuola, che si configura come un contratto di durata pluriennale.

Motivo per il quale, avendo fino alla data del 31 agosto 2008 le scuole primarie con convenzione di *parifica* pacificamente mantenuto la qualifica di "*scuole parificate*", nei confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che, anteriormente all'immissione nei ruoli statali abbia prestato servizio nelle scuole *parificate*, debbono trovare applicazione tutte le norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi progressi, ivi compresa quella relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle *scuole parificate*.

Risulta allora decisivo come tale assunto sia stato infine recepito dal CCNL Integrativo concernente la mobilità del personale docente di ruolo per l'A.S. 2013/2014 sottoscritto dalle parti in data 11/03/2013 il quale alla pagina 108 prevede espressamente che sia espressamente fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31/08/008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.

Per tutte queste pregnanti considerazioni, i provvedimenti amministrativi censurati vanno disapplicati, dovendo essere conclusivamente affermato il diritto della docente [REDACTED] alla ricostruzione della carriera con riconoscimento della progressa anzianità di servizio prestata nella scuola primaria paritaria "IL CAMMINO" ai fini giuridici, previdenziali ed economici, in conformità alle legittime richieste della ricorrente.

A

La soccombenza determina la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro

visto l'art. 429 c.p.c.;

pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da [redacted] con ricorso depositato il giorno 11/03/2013, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - e con esso l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - , il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e la RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO :

1) Disapplicato incidentalmente ogni atto amministrativo nella parte contrastante ed accertato e dichiarato, per le causali esposte in narrativa, il diritto della ricorrente [redacted] al riconoscimento, ai fini giuridici economici e di carriera, secondo le modalità previste dalla legge (art. 485, D. Lgs. 297/94) dei servizi pro-ruolo prestati presso la scuola primaria "Il Cammino" di Rimini relativi agli anni scolastici: 2001/02 (dal 09.11.01 al 22.12.01 e dal 07.01.02 al 08.06.02), 2002/03 (dal 16.09.02 al 07.06.03 e dal 23.06.03 al 27.06.03), 2003/04 (dal 15.09.03 al 30.06.04), 2004/05 (dal 15.09.04 al 30.06.05), 2005/06 (dal 15.09.05 al 30.06.05), 2006/07 (dal 18.06.06 al 30.06.07), 2007/08 (dal 17.09.07 al 30.06.08)

CONDANNA

le amministrazioni pubbliche convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per il proprio titolo o responsabilità, alla ricostruzione della carriera della ricorrente con riconoscimento della progressa anzianità di servizio prestata nella scuola primaria "Il Cammino" di Rimini ai fini giuridici, previdenziali ed economici ed anche sul piano retributivo nei termini dianzi accertati.

2) Condanna le amministrazioni pubbliche convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che si liquidano ai sensi del regolamento n.140 del 2012 in € 2.300,00, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 4/03/2014.

IL GIUDICE
LUCIO ARDIGO

Susanna Ceccolini
Susanna Ceccolini

TRIBUNALE DI RIMINI
RAGIONERIA TERRITORIALE

MAR 2014
Susanna Ceccolini
Susanna Ceccolini

